



## **Delibera della Giunta Regionale n. 524 del 10/11/2014**

Dipartimento 51 - Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico

Direzione Generale 1 - Direzione Generale per la Programmazione Economica e il Turismo

U.O.D. 10 - UOD Sviluppo e Promozione turismo

Oggetto dell'Atto:

ENTI PROVINCIALI DEL TURISMO E AZIENDE DI CURA SOGGIORNO E TURISMO DELLA CAMPANIA. RIPARTO FUNZIONAMENTO 2014.

**Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente**

**PREMESSO che**

- a. sul territorio regionale sono presenti cinque Enti Provinciali del Turismo e quindici Aziende Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo;
- b. i suddetti Enti, dotati di autonomia amministrativa e personalità giuridica di diritto pubblico, tuttora disciplinati dai DD.PP.RR. n. 1042/60 e n. 1044/60, sono attualmente in liquidazione ai sensi dell'art. 22 della L.R. n.18 del 08/08/2014 *"Organizzazione del sistema turistico in Campania"*;
- c. la medesima L.R. n.18 del 08/08/2014 nello stabilire all'art. 15, l'istituzione di una agenzia regionale per la promozione del turismo e dei beni culturali della Campania, quale ente deputato allo svolgimento delle attività di interesse regionale in materia di promozione del turismo e dei beni culturali della Regione ha precisato all'art. 22 che *"fino alla data dell'effettivo esercizio dell'agenzia regionale gli enti provinciali per il turismo e le aziende continuano ad esercitare le loro funzioni presso l'attuale sede"*.
- d. nelle more dell'attuazione dell'iter previsto dalla su citata legge, deve pertanto essere comunque assicurato, per l'anno in corso, agli Enti Provinciali per il Turismo e alle Aziende Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo della Campania, in quanto *"enti dipendenti dalla Regione"* ai sensi dell'art. 5 comma 1 della Legge Regionale n. 7/2002, il trasferimento delle risorse regionali destinate alla copertura delle spese di funzionamento che, unitamente alle altre entrate, consentono ai medesimi lo svolgimento dei propri compiti ordinari, allo scopo di conseguire la loro missione istituzionale;
- e. le risorse complessivamente stanziare allo scopo sono allocate sul Bilancio Gestionale 2014, Cap. 4400 *"Spesa obbligatoria per il funzionamento (pagamento stipendi al personale, utenze, locazioni, etc.) degli Enti Provinciali per il Turismo e delle Aziende Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo"*;
- f. l'art. 51 dello Statuto della Regione Campania attribuisce alla Giunta il compito di sovrintendere, nel rispetto dei principi generali deliberati dal Consiglio, all'ordinamento ed alla gestione di enti, agenzie, aziende, società e consorzi, anche interregionali, comunque dipendenti o partecipati in forma maggioritaria dalla Regione, di verificare la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, e di adottare gli atti di programmazione finanziaria;
- g. la Giunta Regionale, nel rispetto delle attribuzioni di cui al richiamato art. 51 dello Statuto, annualmente approva il riparto delle somme da trasferire a ciascuno dei suddetti Enti, quali contributo alle spese di funzionamento, nei limiti dello stanziamento esposto nel Bilancio previsionale;
- h. al fine di consentire la determinazione del riparto delle risorse da trasferire, gli Enti Provinciali per il Turismo e le Aziende Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo inviano alla Regione i bilanci di previsione rispettivamente approvati;
- i. relativamente all'esercizio finanziario 2014 gli enti in argomento hanno trasmesso i bilanci approvati e, a metà esercizio, una rimodulazione dei dati previsionali concernenti le spese di funzionamento, con la stima delle risorse effettivamente ritenute indispensabili fino alla fine del medesimo esercizio.

**CONSIDERATO che**

- a. a fronte dello stanziamento allocato sul capitolo 4400 del bilancio gestionale 2014, occorre quantificare e assegnare agli enti turistici le risorse finanziarie indispensabili affinché gli stessi, unitamente alle altre entrate, possano assicurare la copertura delle spese obbligatorie di funzionamento;
- b. la quantificazione del contributo da assegnare a ciascun ente implica valutazioni discrezionali per bilanciare l'interesse degli enti turistici allo svolgimento della propria *mission* istituzionale con quello generale di risparmio della spesa pubblica; a tal fine occorre tener conto dei seguenti principi:
  - b.1. risparmio di spesa pubblica;
  - b.2. esame della stima del fabbisogno degli Enti e delle Aziende, come rimodulato a metà periodo;
  - b.3. eventuale carattere di obbligatorietà e indifferibilità di alcuni degli interventi previsti in bilancio;

- b.4. riduzione delle risorse da trasferire rispetto agli esercizi finanziari precedenti, tenuto conto dei risultati della gestione, delle disposizioni regionali adottate e delle azioni già intraprese negli esercizi precedenti per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica e comunque di eventuali esigenze specifiche rappresentate dagli enti medesimi;
- b.5. verifica in ordine all'eventuale esistenza di entrate proprie, non vincolate, utilizzabili per lo scopo specifico.

**RITENUTO**, sulla base delle risultanze istruttorie, in applicazione dei criteri sopra indicati, di ripartire le risorse in favore di ciascun Ente Provinciale per il Turismo e ciascuna Azienda Autonoma di Cura, Soggiorno e Turismo, da destinare alla copertura delle spese obbligatorie di funzionamento per il 2014, come da prospetto "A" contenuto nel documento allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale.

**RITENUTO altresì** di dover far gravare la relativa spesa sul bilancio gestionale 2014 - Missione 07 – Programma 01 – Titolo 1 - cap. 4400 *"Spesa obbligatoria per il funzionamento (pagamento stipendi al personale, utenze, locazioni, etc.) degli Enti Provinciali per il Turismo e delle Aziende Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo"* ;

#### VISTI

- lo Statuto Regionale;
- la Legge 04/03/1958, n. 174;
- i DD.P.R. 27/08/1960 nn. 1042 e 1044;
- il D.P.R. 24/07/1977 n. 616;
- la Legge Regionale 7/02;
- la Legge Regionale n. 3 del 16/01/2014 *"Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno 2014 e per il triennio 2014-2016"*;
- la Legge Regionale n. 4 del 16/01/2014 *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 (legge di stabilità regionale 2014)"*;
- il Bilancio gestionale approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 92 del 01/04/2014;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

#### DELIBERA

per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

1. di approvare il Riparto delle risorse in favore di ciascun Ente Provinciale per il Turismo e ciascuna Azienda Autonoma di Cura, Soggiorno e Turismo, da destinare alla copertura delle spese obbligatorie di funzionamento per il 2014, come da prospetto "A" allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che la spesa gravi sul capitolo gestionale 4400 – Missione 07 – Programma 01 – Titolo 1 del Bilancio Gestionale 2014, che presenta la necessaria disponibilità;
3. di dare mandato alla Direzione Generale Programmazione Economica e Turismo all'adozione degli atti di competenza per l'esecuzione di quanto stabilito con la presente deliberazione;
4. di inviare il presente atto:
  - 4.1. all'Assessore al Turismo;
  - 4.2. al Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico;
  - 4.3. al Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali;
  - 4.4. alla Direzione Generale per la Programmazione Economica e il Turismo;
  - 4.5. alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie;
  - 4.6. al Bollettino Ufficiale della Regione Campania, per la pubblicazione.